

IL CONSIGLIO DELL' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO

PRESO ATTO

delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Nazionale in materia di formazione professionale continua per cui:

1. ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005, il Consiglio Nazionale valuta e approva i programmi di formazione professionale continua predisposti dagli Ordini territoriali;

2. ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), e) e p), del d.lgs. 139/2005, nell'ambito delle proprie attribuzioni di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e al perfezionamento professionale, di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa, nonché in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, l'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali:

a) adottino disposizioni regolamentari in materia di formazione professionale continua tali da garantire efficacia ed uniformità di attuazione dei programmi da questi predisposti, in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale stesso;

b) predispongano ed inviino al Consiglio Nazionale i programmi di formazione professionale continua contenenti attività formative aventi ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile, indicate nel relativo Elenco di cui all'art. 3, co. 2;

c) attuino i programmi in modo da assicurare ampia e tempestiva diffusione dei medesimi tra tutti gli iscritti, uniformità di riconoscimento dei crediti formativi alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse;

d) accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative.

e) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da rendere agevole e quindi favorire la più ampia partecipazione alle proprie attività formative anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi;

3. il Consiglio Nazionale favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa degli Ordini territoriali, anche attraverso eventi formativi e attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005,

nella seduta del 2 aprile 2008 ha adottato il seguente Regolamento,

integrato all'art. 6.6 con delibera del 22 gennaio 2010

REGOLAMENTO ATTUATIVO

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI MACERATA E CAMERINO**

Articolo 1 Funzione del Regolamento Attuativo

Articolo 2 Definizione della Formazione Professionale Continua

Articolo 3 Periodo formativo – Crediti formativi

Articolo 4 Organizzazione degli eventi formativi

- **4.1 Soggetti organizzatori**
- **4.2 Materie**
- **4.3 Struttura dell'evento formativo**
- **4.4 Redazione del programma di FPC**
- **4.5 Requisiti minimi degli eventi formativi**

Articolo 5 Iscrizione e frequenza agli eventi formativi partecipativi

Articolo 6 Controllo dell'Ordine e riconoscimento dei crediti formativi – Attestati

Articolo 7 Attività formative particolari

Articolo 8 Esclusioni ed Esenzioni

Articolo 9 Vigilanza dell'Ordine

Articolo 10 Rinvio

Articolo 11 Allegati

Articolo 12 Entrata in vigore

Articolo 1 Funzione del Regolamento Attuativo

1.1 Il presente Regolamento Attuativo disciplina la realizzazione della Formazione Professionale Continua da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino tenendo conto in particolare di quanto previsto:

a) dall'articolo 12, punto r), del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 126/L della G.U. n. 166 del 19 luglio 2005) in base al quale l'Ordine *“promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi”*;

b) dalla circolare n. 4 del 31 gennaio 2008 emessa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dai relativi allegati: regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine territoriale, elenco delle materie oggetto delle attività formative.

Articolo 2 Definizione della Formazione Professionale Continua

2.1 La Formazione Professionale Continua (FPC) è l'attività obbligatoria di aggiornamento, di approfondimento e sviluppo delle conoscenze e competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale degli iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine. La FPC non sostituisce ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale di ogni iscritto.

2.2 La Formazione Professionale Continua è realizzata nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale svolta dagli iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine ed ha quindi come obiettivo la tutela della fede pubblica. Tale obiettivo viene attuato attraverso la garanzia della qualità della prestazione professionale svolta dall'iscritto all'Albo tenuto dall'Ordine.

2.3 Il principio su cui si basa il presente regolamento è quello della libertà di scelta, anche geografica, da parte dell'iscritto dell'evento formativo a cui partecipare, con la sola condizione che questo rientri tra quelli accreditati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Unica limitazione in questo senso è posta dall'obbligo di partecipare ad eventi formativi aventi ad oggetto materie riguardanti l'ordinamento professionale, la deontologia, la tariffa, l'organizzazione dello studio professionale, che attribuiscono almeno tre crediti formativi per ciascun anno.

2.4 Lo svolgimento della formazione professionale continua e' obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti all'albo.

Articolo 3 Periodo formativo – Crediti formativi

3.1 Il periodo di Formazione Professionale Continua è triennale. I trienni costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti, ivi compresi coloro i quali si iscrivono nel secondo o nel terzo anno di un triennio, fermo restando quanto disposto nel successivo paragrafo 3.6.

3.2 L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3.3 Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione è richiesto un impegno minimo di novanta crediti formativi da acquisire nell'arco di ciascun periodo triennale, con un minimo di venti crediti formativi annuali, di cui almeno tre derivanti da attività formative aventi ad oggetto le materie riguardanti l'ordinamento professionale, la deontologia, la tariffa e l'organizzazione dello studio professionale .

3.4 Il credito formativo è l'unità di misura dell'impegno richiesto all'iscritto dall'Ordine per l'assolvimento dell'obbligo della Formazione Professionale Continua.

3.5 I crediti formativi di un triennio, eccedenti il limite minimo di cui al precedente paragrafo 3.3, non possono essere portati nel triennio successivo. Per ciascun anno i crediti eccedenti il limite minimo annuale sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, fermo restando l'obbligo di conseguire ogni anno – a prescindere dalle eccedenze degli altri anni – almeno venti crediti formativi.

3.6 Per i nuovi iscritti all'Albo, per coloro che passano dall'Elenco Speciale all'Albo e per coloro che, pur essendo iscritti all'Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale, l'obbligo formativo ha inizio dall'anno successivo all'iscrizione all'Albo, al passaggio all'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente attività professionale, con conseguente riduzione proporzionale del numero di crediti triennale.

Nella ipotesi di reinscrizione l'obbligo formativo inizia dalla data di ricevimento della comunicazione della delibera di accettazione della domanda.

Articolo 4 Organizzazione degli eventi formativi

4.1 Soggetti organizzatori

L'Ordine ha la responsabilità della promozione, della programmazione, della direzione e del controllo della FPC.

L'Ordine ha il compito di garantire ai suoi iscritti la possibilità di conseguire il limite minimo triennale di crediti formativi mediante una adeguata FPC, garantendo che nel programma annuale vi siano eventi formativi gratuiti per almeno il doppio dei crediti formativi obbligatori su base annua .

L'Ordine, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, deve fornire agli iscritti un'offerta sistematica, continua ed organica di aggiornamenti, approfondimenti e confronti di esperienze professionali.

L'Ordine realizza il programma della Formazione Professionale Continua, anche di concerto con altri Ordini professionali:

- avvalendosi di strutture e mezzi propri (Commissioni consultive, Associazioni e/o società cui l'Ordine partecipa);
- avvalendosi di soggetti terzi (Associazioni di categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Istituti Universitari, Enti pubblici o privati, Imprese di formazione).

Nel caso in cui l'Ordine si dovesse avvalere di soggetti terzi, questi realizzano i singoli eventi sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine nella circoscrizione dello stesso.

In nessun caso il soggetto terzo può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la Formazione Professionale Continua, in quanto è sempre il singolo evento che può ottenere l'accreditamento dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e non il soggetto che realizza l'evento.

4.2 Materie

Le attività formative hanno ad oggetto materie rientranti nella sfera di competenza delle attività professionali svolte dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Tali materie sono quelle indicate nell'elenco allegato alla Circolare n. 4 del 31 gennaio 2008. Tra dette materie rientrano anche quelle riguardanti l'ordinamento professionale, la deontologia, la tariffa e l'organizzazione dello studio professionale.

4.3 Struttura dell'evento formativo

Gli eventi formativi possono essere realizzati sotto forma di partecipazione a convegni, seminari, corsi, master ed eventi simili.

Gli eventi formativi possono essere realizzati anche a distanza mediante l'utilizzo di internet o altre tecnologie di comunicazione e trasmissione dati simultanee e interattive (e-learning).

4.4 Redazione del programma di FPC e procedura di accreditamento

La commissione FPC pianifica l'attività di formazione e la sottopone all'approvazione del Consiglio dell'Ordine. L'inclusione dell'evento formativo nel programma di FPC che la Commissione FPC propone al Consiglio dell'Ordine si applica con la seguente procedura:

a) le strutture dell'Ordine ed i soggetti terzi di cui al precedente paragrafo 4.1 devono presentare alla Commissione FPC le proposte di eventi formativi con cadenza trimestrale anticipata: entro il 15/10 per il 1° trimestre dell'anno successivo, entro il 15/1 per il 2° trimestre, entro il 15/4 per il 3° trimestre ed entro il 30 giugno per il 4° trimestre. Per ciascun evento deve essere presentato il programma dettagliato e il nominativo dei docenti con autorizzazione al trattamento dei dati personali; la presentazione di tale documentazione deve essere trasmessa, su apposita scheda, alla sede dell'Ordine.

b) la Commissione FPC verifica la sussistenza dei requisiti indicati nel successivo paragrafo 4.5. Nel caso in cui dovesse emergere che la proposta sia carente dei requisiti richiesti o sia stata presentata in difformità di quanto previsto dalla procedura del presente regolamento, la richiesta viene respinta e l'esito dell'istruttoria viene comunicato al soggetto di cui al precedente paragrafo 4.1 con nota motivata;

c) qualora l'attività istruttoria dovesse avere esito positivo, la Commissione FPC relaziona al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine esamina le proposte di eventi formativi formulate dalla Commissione FPC e redige il programma di FPC da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Ricevuta l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il programma FPC è pubblicato sul sito internet dell'Ordine e portato tempestivamente a conoscenza degli iscritti ai fini della loro personale programmazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Il Programma FPC può subire variazioni e/o integrazioni durante il periodo formativo in conseguenza della approvazione di nuovi eventi formativi.

4.5 Requisiti minimi degli eventi formativi

Gli eventi devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a) gli eventi devono avere ad oggetto una o più materie indicate nell'elenco allegato alla Circolare n. 4 del 31 gennaio 2008;

b) la durata effettiva dell'evento non può essere inferiore a 3 ore;

c) l'evento formativo deve essere svolto nel territorio che ricade nella circoscrizione dell'Ordine, a meno che l'evento formativo sia organizzato a distanza mediante l'utilizzo di internet o altre tecnologie di comunicazione e trasmissione dati simultanee e interattive (e-learning);

d) le modalità di svolgimento dell'evento devono consentire l'esercizio della vigilanza da parte dell'Ordine.

Articolo 5 Iscrizione e frequenza agli eventi formativi partecipativi

5.1 I soggetti interessati a partecipare ad un evento partecipativo devono iscriversi esclusivamente seguendo la procedura indicata per i singoli eventi.

5.2 Le iscrizioni saranno accettate in progressivo e indistinto ordine temporale, sino ad esaurimento posti e salvo attivazione di apposita lista di attesa.

5.3 La sopravvenuta impossibilità di partecipare all'evento formativo partecipativo per il quale l'iscritto ha effettuato la prenotazione lo obbliga a dare disdetta al fine di evitare preclusioni o limitazioni alla prenotazione da parte di altri iscritti. La disdetta della prenotazione, salvi i casi di forza maggiore da documentare, è possibile sino al secondo giorno precedente l'inizio dell'evento.

Articolo 6 Controllo dell'Ordine e riconoscimento dei crediti formativi – Attestati

6.1 La presenza degli iscritti agli eventi formativi partecipativi è verificata dall'Ordine mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi, ovvero mediante altri metodi di volta in volta adottati.

6.2 La rilevazione delle presenze è effettuata dal personale di vigilanza all'ingresso e all'uscita dell'iscritto all'evento.

6.3 Hanno diritto alla attribuzione di crediti formativi, secondo il parametro 1 ora = 1 credito, coloro che risulteranno essere stati presenti all'evento formativo per almeno due ore consecutive. Le frazioni di ore non danno diritto a crediti formativi.

6.4 Gli iscritti ad un evento devono dimostrare, all'atto della rilevazione di entrata, su richiesta del personale dell'Ordine, la propria identità personale con la esibizione di un documento. Il personale dell'Ordine non ammette chi non fornisca tale dimostrazione.

6.5 E' cura dell'Ordine rendere disponibili agli iscritti agli Albi tenuti da altri Ordini le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.

6.6 Per gli eventi formativi organizzati a distanza mediante l'utilizzo di internet o altre tecnologie di comunicazione e trasmissione dati simultanee e interattive (e- learning), la rilevazione delle presenze e il riconoscimento al partecipante dei crediti formativi avverrà in conformità alle procedure descritte nel documento approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 20-21 febbraio 2008 ed allegato alla circ. 8 del 25/2/2008. In particolare la formazione con la tecnologia dell'e- learning puo' essere svolta tramite un "Programma di formazione di gruppo" oppure con "Programma di autoformazione". In entrambe vengono richiesti strumenti idonei al monitoraggio della partecipazione fattiva all'evento e la presenza di un tutor con il quale interagire durante lo svolgimento del corso. L'accREDITamento richiesto da un singolo Consiglio dell' Ordine consente agli iscritti di qualsiasi Ordine territoriale di fruire del Programma e di conseguire i relativi crediti. Gli iscritti possono acquisire un massimo di quindici crediti formativi annuali tramite le attività di formazione a distanza. E' concessa la facoltà alle iscritte, nei primi due anni successivi al parto, di acquisire fino a 30 crediti formativi annuali tramite attività di formazione a distanza.¹

¹ Periodo aggiunto con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 22/01/2010 a recepimento della modifica riguardante la maternità approvata dal Consiglio Nazionale nella seduta del 16 – 17 dicembre 2009 e comunicata con informativa n. 2 del 12/01/2010.

6.7 Al fine di migliorare la qualità degli eventi formativi, ai partecipanti può essere chiesto di dare una valutazione dell'evento mediante la compilazione di apposita scheda.

Articolo 7 Attività formative particolari

7.1 Alle seguenti attività formative particolari vengono attribuiti i crediti secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Attività formative particolari	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale	1 ora = 3 crediti	max 15
Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti dottori commercialisti	1 ora = 3	max 15
Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna	max 10
Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	10 crediti	max 15
Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	4 crediti	max 4
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato	5 crediti	max 5
Partecipazione alle commissioni consultive del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali	1 riunione = 1	max 10
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale	1 riunione = 2	max 10
Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	1 riunione = 1	max 10
Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi. Gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari.	il numero di CFP è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	max 10

7.2 Gli iscritti che hanno diritto al riconoscimento di crediti formativi in conseguenza dello svolgimento delle attività formative particolari indicate al precedente paragrafo 7.1 ovvero in conseguenza della partecipazione ad eventi formativi organizzati da altri Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili devono documentare all'Ordine tale diritto mediante consegna della autocertificazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ordine medesimo.

7.3 I crediti formativi conseguiti dai componenti delle Commissioni istituzionali (Albo, Parcelle, Tirocinio, Antiriciclaggio, Disciplina, FPC), a seguito della partecipazione ai lavori di tali consessi, esauriscono – sino a concorrenza – l'obbligo di acquisizione di crediti formativi di cui alle lettere A e B dell'elenco allegato alla Circolare n. 4 del 31 gennaio 2008.

Articolo 8 Esclusioni ed Esenzioni

8.1 Sono esclusi dall'obbligo della FPC:

- a) gli iscritti nell'Elenco Speciale tenuto dall'Ordine;
- b) gli iscritti sospesi per procedimenti disciplinari.

8.2 Possono essere esentati dagli obblighi inerenti alla FPC gli iscritti all'Albo che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

L'esenzione prevista dal presente paragrafo spetta dall'inizio del triennio in cui si verifica la condizione.

8.3 Possono essere esentate dagli obblighi inerenti alla FPC le colleghe iscritte all'Albo in caso di maternità. L'esenzione spetta per il periodo massimo di un anno individuabile secondo le indicazioni della richiedente.

8.4 Possono essere esentati dagli obblighi inerenti alla FPC gli iscritti all'Albo che interrompono l'attività professionale per un periodo di almeno sei mesi a causa di:

- a) servizio militare volontario;
- b) servizio civile volontario;
- c) malattia grave;
- d) infortunio;
- e) assenza dall'Italia.

L'esenzione prevista dal presente paragrafo spetta per l'intero periodo di interruzione dell'attività professionale.

8.5 Possono essere esentati dagli obblighi inerenti alla FPC gli iscritti all'Albo che si trovino in altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. L'esenzione prevista dal presente paragrafo spetta per l'intero periodo di durata dell'impedimento.

8.6 Possono essere esentati dagli obblighi inerenti alla FPC gli iscritti all'Albo che non esercitano la Professione anche occasionale. L'esenzione prevista dal presente paragrafo spetta per periodi annuali interi di mancato esercizio della Professione neanche occasionalmente.

8.7 Gli iscritti che intendono avvalersi dei casi di esonero descritti nei precedenti paragrafi 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 devono avanzare richiesta all'Ordine utilizzando l'apposito modello di autocertificazione ove possibile, o mediante produzione di documentazione attestante l'esistenza dei presupposti per la richiesta dell'esenzione, mentre gli iscritti interessati al caso di esonero descritto al precedente paragrafo 8.6 devono avanzare richiesta all'Ordine utilizzando il modello di autocertificazione, nel quale devono dichiarare:

- a) di non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- b) di non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti né alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri, né soggetto al relativo obbligo;

c) di non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualunque forma. Resta inteso che l'attività di sindaco e di revisore contabile configura l'esercizio dell'attività professionale.

8.7 Il Consiglio dell'Ordine, verificata la spettanza dell'esonero temporaneo determina per ogni iscritto la riduzione dell'obbligo annuale e quindi triennale di FPC, in modo proporzionale alla durata del periodo di esenzione.

Articolo 9 Vigilanza dell'Ordine

9.1 Gli iscritti sono tenuti a conservare la documentazione comprovante il diritto al riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività formative particolari di cui al precedente art. 7.1 per la esibizione a qualunque richiesta dell'Ordine sino alla scadenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare.

9.2 L'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni anno, anche a campione, con riferimento al numero minimo annuale di crediti formativi ed al termine di ogni triennio, entro il 31 maggio dell'anno successivo, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi. A tale fine l'Ordine richiede a ciascun iscritto che non risulti in regola sulla base dei dati in possesso dell'Ordine medesimo, le autocertificazioni di cui ai precedenti artt. 7.2 e 8. Se tali autocertificazioni non dovessero essere fornite entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero dovessero risultare insufficienti a dimostrare il regolare assolvimento dell'obbligo di formazione professionale, la Commissione FPC rimette la questione al Consiglio per ogni valutazione in merito ai sensi degli artt. 49 e ss del D.lgs 139/2005, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. L'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo di formazione nel triennio comporta l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto.

9.3 Il dato personale relativo all'avvenuto o al mancato assolvimento dell'obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 D.Lgs 196/2003. La diffusione di tale dato avviene tramite pubblicazione sul sito dell'Ordine, area pubblica.

Articolo 10 Rinvio

10.1 Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento Attuativo, si rinvia alla Circolare n. 4 del 31 gennaio 2008 ed ai relativi allegati.

Articolo 11 Allegati

11.1 I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento:

Allegato 1 – Scheda evento;

Allegato 2 – Autocertificazione crediti;

Allegato 3 – Autocertificazione per altre cause di esenzione.

Allegato 4 – Autocertificazione esenzione per mancato esercizio della professione.

Articolo 12 Entrata in vigore

12.1 Il presente Regolamento Attuativo entra in vigore il 2 aprile 2008 e potrà essere modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine. Si applica a tutte le attività di formazione svolte a decorrere dal 1° gennaio 2008.